

**Sentenza:** 24/10/2008, n. 351

**Materia:** spoils system

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** articolo 97 e dedotti dal rimettente, articoli 3, 24, 101, 103, 113 e 117 secondo comma lettera l) della Costituzione.

**Rimettente:** Consiglio di Stato

**Oggetto:** Legge Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale) articolo 1 commi 1 e 2.

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge in oggetto, in riferimento all'articolo 97 Cost.

**Estensore nota:** Ilaria Cirelli

La l.r. 8/2007 all'articolo 1 comma 1, prevede che la Giunta regionale possa, nei confronti dei componenti gli organi degli enti dipendenti dichiarati decaduti dalla carica ai sensi di norme regionali poi dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, deliberare, in via alternativa, il reintegro nella carica ed il ripristino del rapporto di lavoro oppure offrire agli stessi un equo indennizzo. Il comma 2 prevede che la soluzione dell'equo indennizzo sia comunque adottata nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato interrotto per oltre sei mesi.

Il Consiglio di Stato solleva la questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni regionali impugnate, con riferimento ad una serie di parametri costituzionali.

In primo luogo le norme citate, nel non prevedere l'obbligatoria reintegrazione del dirigente decaduto dall'incarico ai sensi di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, reintrodurrebbero, seppure in forma onerosa (con la previsione dell'equo indennizzo), il meccanismo dello spoils system che la Corte ha già dichiarato illegittimo per violazione dell'articolo 97 Cost. nella sentenza n.104 del 2007.

Il Consiglio di Stato lamenta, inoltre, la violazione degli articoli 3, 24, 103 e 113 poiché le disposizioni impugnate limiterebbero la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione al solo profilo risarcitorio, dando luogo ad una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Non solo, tale limitazione riguarderebbe solo i dirigenti decaduti in base a norme regionali dichiarate illegittime dalla Corte e non invece quelli revocati dall'incarico per provvedimenti giudicati illegittimi nelle competenti sedi e ciò rappresenterebbe

una violazione dell'articolo 3 Cost. *in termini di ragionevolezza della classificazione legislativa.*

Viene poi prospettata la violazione dell'articolo 101 Cost. in quanto i tempi e le modalità di approvazione delle norme impugnate fanno pensare ad una loro adozione non ai fini della regolazione in astratto della materia ma per incidere sul procedimento giurisdizionale in corso, dando così luogo ad un eccesso di potere legislativo.

Infine la disciplina regionale avrebbe per oggetto materie riservate alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'art.117 secondo comma lettera l) Cost. come la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale, la giustizia amministrativa.

La Corte giudica fondata la questione di legittimità, con riferimento all'articolo 97 della Costituzione, e ribadisce che nel pubblico impiego il potere dell'amministrazione di esonerare dall'incarico un dirigente, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, è, a differenza che nel privato, inserito in un quadro di garanzie e limiti, posto non soltanto a tutela del lavoratore ma a protezione di più generali interessi collettivi i quali trovano un esplicito riconoscimento da parte delle norme costituzionali. In particolare la Corte menziona l'imparzialità amministrativa ed il buon andamento della pubblica amministrazione, che certamente contrastano con un regime di automatica cessazione dell'incarico che non rispetti il giusto procedimento e prescinda dall'accertamento dei risultati conseguiti dal dirigente.

Il ristoro economico che la disciplina privatistica riconosce al lavoratore ingiustificatamente licenziato non può comunque rappresentare, nel settore pubblico, uno strumento di tutela degli interessi collettivi all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, lesi dalla rimozione illegittima del dirigente amministrativo. Anzi, tale lesione risulta aggravata dalla circostanza che in questo caso sulla collettività grava un costo finanziario ulteriore: alla retribuzione dei nuovi dirigenti si aggiunge il costo dell'*equo indennizzo* dei dirigenti automaticamente decaduti che i primi vanno a sostituire.